



Regione
Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Ai Sindaci dei Comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla
Fascia 1 e Fascia 2

Ai rispettivi Comandanti/Responsabili del
Servizio di Polizia Locale

e, p.c.

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA
FABRIZIO CRISTALLI

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI,
MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
LUCA DAINOTTI

Oggetto : SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI LIMITAZIONE TEMPORANEE DELLA MOBILITÀ PRIVATA, PREVISTE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI QUALITÀ DELL'ARIA, IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO PER EPIDEMIA COVID-19 (DD.G.R. n.7095/2017 e 3606/2020). TRASMISSIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 3823 DEL 9 NOVEMBRE 2020.

Con la presente si comunica che, con deliberazione n. 3823 del 9 novembre 2020 (allegata alla presente), è stata disposta la sospensione, durante gli episodi di accumulo degli inquinanti disciplinati dalle dd.G.R. n. 7095/17 e n. 3606/2020, dell'applicazione delle misure temporanee di primo e di secondo livello relative al settore mobilità privata nel caso in cui Regione Lombardia risulti collocata nello "scenario di tipo 3" (cosiddetta *zona arancione*) o nello "scenario di tipo 4" (cosiddetta *zona rossa*) ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, in relazione alla situazione emergenziale in atto per epidemia COVID-19.

Pertanto, le misure di primo e secondo livello di cui ai punti b.1 e b.9 dell'Allegato 2 alla d.G.R. n. 7095/2017 (in vigore fino al 10 gennaio 2021) e dell'Allegato 4 alla d.G.R. n. 3606/2020 (in vigore a partire dal 11 gennaio 2021), relative alle limitazioni temporanee ulteriori rispetto a quelle strutturali permanenti per i veicoli privati più inquinanti, non si applicano per tutto il periodo di permanenza del territorio regionale all'interno delle cosiddette zone *arancione* e *rossa*.

Referente per l'istruttoria della pratica: MATTEO LAZZARINI Tel. 02/6765.

Rimane confermata, invece, l'applicazione delle altre misure temporanee al verificarsi delle condizioni previste dalle citate dd.G.R. n. 7095/2017 e n. 3606/2020 relative al riscaldamento domestico (divieto di utilizzo di generatori a biomassa legnosa rispettivamente di classe inferiore alle 2 o 3 stelle compresa e riduzione di 1° grado delle temperature nelle abitazioni), all'agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici) e al divieto assoluto di combustioni all'aperto (accensione di fuochi, falò, barbecue, fuochi d'artificio).

Si ricorda che tali misure temporanee sono applicabili nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno e che si attivano su due livelli al verificarsi di episodi di perdurante accumulo degli inquinanti monitorati e gestiti da Regione Lombardia tramite il sito <https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home>.

Tutti i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2, come individuati dalla d.G.R. n. 3606/20, e gli ulteriori Comuni che aderiscano volontariamente, devono adeguare, pertanto, le ordinanze sindacali che dispongono le misure temporanee omogenee previste dalla d.G.R. n. 7095/2017 e, a partire dal 11 gennaio 2021, dalla d.G.R. n. 3606/2020.

Resta fermo quanto disposto dalle dd.G.R. n. 2055/2019 e n. 3606/2020 relativamente alle misure di limitazione strutturali e permanenti per i veicoli inquinanti, che sono pertanto confermate e vigenti:

- Euro 0 benzina e Euro 0, 1, 2 e 3 diesel fino al 10 gennaio 2021
- Euro 0 e 1 benzina e Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel dal 11 gennaio 2021

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

MARIO NOVA

Allegati:

File dGR 3823 del 9 novembre 2020.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: MATTEO LAZZARINI Tel. 02/6765.